

ASSEMBLEA

Art. 1

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Soci di cui all'art. 24 dello Statuto, determinati secondo le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto e del presente regolamento.

Il diritto di partecipare all'Assemblea in forza della carica, per i Presidenti delle Associazioni Regionali e Territoriali, è attestato dal verbale della loro elezione da parte dei rispettivi Consigli, effettuata in data non anteriore a quattro anni dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

I rispettivi comitati dovranno risultare regolarmente costituiti e riconosciuti dall'Ente Nazionale non meno di sessanta giorni prima della data in cui si svolgerà l'assemblea.

Art. 2

2.1 – Il numero dei Delegati partecipanti all'Assemblea in rappresentanza dei Circoli (cfr. Statuto, art. 9) è determinato dalla Segreteria Nazionale sulla base dei dati del Tesseramento al 30 settembre precedente la data di convocazione dell'Assemblea in ragione di un rappresentante fino a tremila tesserati e uno ogni ulteriori tremila tesserati o frazione superiore a millecinquecento.

2.2 - La elezione dei delegati sarà curata dai rispettivi comitati territoriali, secondo tempi e modalità che gli stessi articoleranno in relazione anche alla propria struttura organizzativa, dimensione e dislocazione, assicurando che anche i delegati eletti, oltre ai membri del consiglio, siano espressione della realtà associativa di base del proprio territorio.

Entro trenta giorni dall'avvenuta elezione territoriale, i Comitati comunicheranno alla Segreteria Nazionale l'elenco nominativo dei delegati (comprese le riserve) che saranno legittimati a partecipare alle Assemblee nazionali e regionali in proprio o per delega.

2.3 - Ogni comitato dovrà risultare in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi maturati fino a 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea. Dovrà aver provveduto a perfezionare il rinnovo della affiliazione propria e dei Circoli appartenenti al proprio territorio per l'anno in cui si svolge l'Assemblea, e ad inviare alla Segreteria nazionale ogni altra documentazione richiesta dai Regolamenti.

Mancato adempimento o mancato invio della documentazione entro il termine fissato nella richiesta pregiudicano il diritto di partecipare alla Assemblea.

2.4 - Ciascun Presidente regionale o territoriale è chiamato a partecipare in Assemblea non a titolo personale ma quale espressione istituzionale e rappresentante pro tempore del proprio comitato: ne consegue che in caso di suo impedimento è consentito che egli possa far partecipare in sua vece altro consigliere del medesimo comitato. Tale circostanza dovrà risultare da apposita comunicazione del comitato di appartenenza in cui, oltre a comunicare l'impedimento del Presidente, sia indicato il nominativo del consigliere "facente funzione". In tale ipotesi il sostituto interverrà in Assemblea a titolo primario, non per delega. Resta salva la facoltà di ciascun Presidente di delegare un altro Presidente, sottoscrivendo l'apposita delega.

2.5 - Ogni partecipante all'assemblea con diritto di voto può essere portatore di altre due deleghe da parte di persone aventi pari diritti.

Art. 3

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con il solo diritto di parola, in virtù della carica ricoperta, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto:

1. i componenti del Consiglio Nazionale;
2. il Consigliere spirituale nazionale;
3. i Consiglieri spirituali regionali;
4. i componenti del Collegio dei Probiviri;
5. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La qualifica dei partecipanti a tale titolo è attestata dai rispettivi verbali di elezione o atti di nomina.

Art. 4

Il titolo di partecipazione all'Assemblea è certificato da una Commissione verifica poteri nominata dal Consiglio Nazionale. E' composta di tre membri tesserati. Uno di loro, indicato dal Consiglio, fungerà da Presidente.

Delle operazioni compiute viene redatto verbale da allegare agli Atti dell'Assemblea.

Art. 5

L'Assemblea si riunisce previa convocazione deliberata dal Consiglio e comunicata per iscritto dal Presidente Nazionale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale.

La convocazione deve essere inoltrata al domicilio dei comitati interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno quindici giorni prima della seduta. Tuttavia, nel caso di Assemblea Elettiva, l'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea, al fine di consentire il rispetto degli altri termini fissati dal Regolamento per gli adempimenti preliminari finalizzati al suo idoneo svolgimento.

I comitati Territoriali sono responsabili del darne tempestiva notizia ai Circoli mediante affissione presso la sede Territoriale e l'invio di comunicati ufficiali, anche in via telematica.

Eventuali diffusioni curate dalla Segreteria Nazionale, pur idonee a raggiungere il medesimo scopo, non esonerano comunque i comitati dall'adempiere a questo preciso loro dovere, con duplice responsabilità verso il Consiglio Nazionale e verso i propri Circoli.

E' altresì dovere dei comitati Territoriali informare adeguatamente i rappresentanti, fornendo loro la necessaria collaborazione anche per quanto attiene all'organizzazione della trasferta.

LAVORI ASSEMBLEARI

Art. 6

Preliminarmente la commissione verifica poteri, anche avvalendosi dell'aiuto di altre persone in veste puramente operativa, cura l'ammissione degli aventi diritto alla sede assembleare, dopo aver provveduto al controllo e al ritiro di ciascun foglio di ammissione.

Agli aventi diritto nell'occasione viene consegnato il materiale occorrente per i lavori assembleari.

In tale fase il Segretario Nazionale (o in sua assenza altro consigliere incaricato) cura la prima accoglienza in sala, e dopo il benvenuto invita subito i presenti (aventi diritto) ad eleggere il Presidente dell'Assemblea.

La verbalizzazione sarà curata dal Segretario nazionale. In caso di sua assenza, rinuncia od impedimento provvederà alla scelta il Presidente della assemblea.

Il Presidente della Assemblea indicherà altresì tre scrutatori, che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare.

Il verbale finale dei lavori sarà conservato agli atti della Associazione Nazionale, sottoscritto da Presidente e Segretario della riunione.

Si ricorda che a norma dell'art. 10 dello Statuto in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

(Per le deliberazioni di carattere straordinario, e per la modifica dello Statuto, occorrerà la presenza di tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati.)

Art. 7

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Consiglio Nazionale e comunicato contestualmente alla convocazione. Alla formulazione dell'OdG concorrono il Consiglio e la Presidenza tenuto conto e valutata l'opportunità di eventuali proposte presentate dai Comitati regionali e territoriali che coordinano i circoli e dei quali raccolgono le istanze.

Art. 8

Prima o durante i lavori dell'Assemblea è possibile presentare mozioni da sottoporre alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea purché sottoscritte da almeno un decimo degli aventi diritto al voto presenti in assemblea. Tali mozioni devono essere attinenti ai temi dell'OdG e saranno discusse al termine dell'Assemblea.

ELEZIONI

Art. 9

Spetta all'Assemblea eleggere:

- i membri del Consiglio Nazionale,
- i membri del Collegio dei Revisori
- i membri del Collegio dei Probiviri.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Tesserati, con le seguenti specificazioni:

- per il Consiglio nazionale sono eleggibili i Tesserati da almeno tre anni, durante i quali abbiano ricoperto incarichi a livello territoriale o regionale;

- per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono eleggibili i Tesserati da almeno un anno.

Art. 10

Le Elezioni, sia dei Consiglieri che dei Revisori e dei Probiviri, avvengono su rispettive liste uniche nazionali, composte dai candidati i cui nominativi siano pervenuti alla Segreteria Nazionale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Elezione stessa.

Art. 11

Le candidature sono proposte dalle Associazioni Territoriali e Regionali.

Ogni Associazione può presentare:
fino a due candidati per la lista dei Consiglieri,
un candidato per la lista dei Revisori,
un candidato per la lista dei Probiviri.

Art. 12

Ogni elettore indica:
- fino a tre preferenze sulla lista dei Consiglieri,
- una preferenza sulla lista dei Revisori dei conti,
- una preferenza sulla lista dei Probiviri.

Per i Consiglieri risultano eletti i primi nove che hanno riportato il maggior numero di voti; gli altri restano nella lista dei non eletti per l'eventualità di cui all'art. 11 dello Statuto fino alla successiva Assemblea Elettiva. Per i Revisori ed i Probiviri i primi tre eletti delle rispettive liste sono Effettivi, i due seguenti sono Supplenti. Per i Revisori si applica la riserva di cui all'art. 20 dello Statuto. A parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 13

Per seguire le operazioni legate alla presentazione delle Candidature ed alle Elezioni, viene costituita una Commissione Elettorale in concomitanza con l'indizione delle Elezioni stesse; viene nominata dal Consiglio Nazionale, è composta di tre membri i quali eleggono tra di loro il Presidente. Delle operazioni viene redatto verbale da allegare agli Atti dell'Assemblea.

Art. 14

Per le operazioni di voto, con il compito di controllare la regolarità delle votazioni, eseguire lo spoglio e stilare la graduatoria finale dei candidati in ordine di voti ottenu-

ti, viene costituito un Seggio (commissione scrutatori), approvato dall'Assemblea, composto di tre persone che eleggono tra di loro il Presidente al quale spetta comunicare i risultati all'Assemblea. Delle operazioni viene redatto verbale da allegare agli Atti dell'Assemblea.

Art. 15

I componenti il Seggio, come pure quelli della Commissione verifica poteri e della Commissione elettorale non possono essere candidati alle cariche associative; la partecipazione ai tre organismi non è incompatibile.

Art. 16

Dichiarata chiusa la votazione il Seggio procederà subito allo spoglio delle schede.

Delle operazioni viene redatto verbale da allegare agli Atti dell'Assemblea.

Sulla base dello spoglio verrà stilato un elenco dei candidati in ordine progressivo di preferenze ottenute, partendo da quello che ha ottenuto il numero più alto e di seguito a ritroso.

Art. 17

Saranno eletti Consiglieri Nazionali i primi nove candidati che risulteranno aver riportato il maggior numero di voti nel relativo elenco. I successivi dell'elenco costituiranno i "non eletti", cui attingere (nell'ordine) nei casi previsti dallo Statuto.

Per i Revisori ed i Proviviri i primi tre eletti delle rispettive liste sono Effettivi, i due seguenti sono Supplenti. Per i Revisori si applica la riserva di cui all'art. 20 dello Statuto. A parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

La proclamazione degli eletti avverrà subito dopo lo spoglio.

Il neo eletto Consiglio Nazionale potrà riunirsi subito dopo la chiusura della Assemblea, sotto la presidenza del Consigliere più anziano di età, per gli adempimenti del caso. Ove ciò non fosse possibile, in ogni caso dovrà riunirsi entro la settimana successiva al giorno della Assemblea.

Art. 18

Per ambito Regionale si intende quello che ricomprende i Comitati Territoriali aventi la loro sede nel territorio delle Regioni civili. Un'Associazione Regionale è costituita da almeno tre Associazioni Territoriali. La deroga a due come pure regolamentazioni apposite per casi particolari (es. Valle d'Aosta, Trentino - Alto Adige) vanno approvate dal Consiglio Nazionale.

Ai fini del raccordo con la comunità ecclesiale, laddove Regioni ecclesiastiche e civili non coincidono, come “Piemonte - Valle d’Aosta” e “Triveneto”, possono essere costituiti dei Coordinamenti Interregionali, approvati dal Consiglio Nazionale. In tal caso l’Organismo di Coordinamento designerà l’incaricato a mantenere i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale.

Art. 19

Per ambito Territoriale si intende quello Diocesano. Un’Associazione Territoriale è costituita da almeno tre Circoli composti almeno di dieci soci maggiorenni ciascuno. Eventuali deroghe sono approvate dal Consiglio nazionale.

Con l’approvazione del Consiglio Nazionale e di quello Regionale si può costituire un’Associazione in ambito interdiocesano che conserva la qualifica di Associazione Territoriale; in tal caso il Consiglio provvederà ad indicare gli incaricati a mantenere i rapporti con le singole Chiese diocesane.

Nel caso di presenza di più Associazioni Territoriali nell’ambito di una sola Provincia civile, ai fini di un efficace rapporto con le Istituzioni operanti in esso, con l’approvazione del Consiglio Nazionale e di quello Regionale, si può costituire un Coordinamento Provinciale il cui Organismo designerà gli incaricati a mantenere i rapporti con le Istituzioni civili.

Qualora un’Associazione Territoriale estenda la sua azione nell’ambito di più Province civili, concorderà con le altre Associazioni Territoriali operanti nel medesimo ambito adeguate forme di rappresentanza nell’ambito civile.

Art. 20

20.1 - Le quote associative deliberate dal Consiglio Nazionale vanno corrisposte secondo le modalità indicate dalla Segreteria Nazionale. Ogni Consiglio Regionale e Territoriale delibererà in ordine alle quote secondo le competenze attribuitegli dallo Statuto, dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale.

20.2 – Il versamento delle competenze nazionali è effettuato dai Comitati Territoriali direttamente alla Segreteria nazionale:

- qualora non sia costituito il Comitato Regionale
- qualora il Comitato Regionale regolarmente costituito, con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, chieda di non voler essere coinvolto nelle partite di giro delle quote di competenza nazionale.

Art. 21

La copertura assicurativa, per i rischi e con i massimali deliberata dal Consiglio Nazionale, si intende quale minimale; sono ammesse e raccomandate coperture con massimali più consistenti o per ulteriori rischi. Nei contratti gestiti in forma decentrata, qualora non ci si avvalga delle convenzioni nazionali, contraente deve risultare l'Associazione Regionale o Territoriale (non il Circolo); in ogni caso va assicurato il Presidente Nazionale, inserendo in polizza la seguente clausola.

“A maggiore precisazione e su richiesta del Contraente, si conferma che la garanzia viene estesa alla responsabilità civile eventualmente ascrivibile al Presidente Nazionale di “NOI Associazione” per i sinistri risarcibili ai sensi di polizza e riferibili ai tesserati dei Circoli appartenenti ai Comitati territoriali ricompresi nel contratto”

Dei contratti sottoscritti va inviata copia alla Segreteria Nazionale.

Art. 22

L'Associazione Nazionale, come pure quelle Regionali e Territoriali, nell'ambito delle proprie competenze, possono stipulare convenzioni. Copia delle stesse va inviata alla Segreteria Nazionale per diffusione e per eventuale estensione.

VALIDITA' E MODIFICHE

Art. 23

Il presente Regolamento ha validità dal momento della sua approvazione in sede di Assemblea Nazionale Ordinaria e può essere modificato o cassato dalla stessa in analogia convocazione.